

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 6, 7
ALBERICI (PCI) 7

«Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1160)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 4
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione 2, 3

CALLARI GALLI (PCI) Pag. 3
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 3, 4
PONTONE (MSI-DN) 3
SPITELLA (DC) 2
VESENTINI (Sin. Ind.) 4

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 7

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1160)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 28 settembre.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Nel corso della discussione della seduta del 28 settembre scorso abbiamo evidenziato sia la sostanza del provvedimento, sia il problema al quale si cerca di ovviare, poichè in realtà l'articolo 2 potrebbe rivelarsi di maggiore spessore rispetto all'articolo 1.

Tenuto conto di tutta la discussione che si è sviluppata e delle molte sollecitazioni giunte negli ultimi tempi, la conclusione alla quale mi sento di pervenire è che questo provvedimento dovrebbe essere approvato.

Mi rendo conto della delicatezza della questione ed anche che hanno ragione i colleghi che hanno messo in luce addirittura la possibilità di uno scontro, per quello che riguarda il problema della registrazione, con la Corte dei conti; ma, siccome la situazione è particolare, ritengo sia necessario approvare un provvedimento legislativo come quello che ci è stato presentato.

Il disegno di legge al nostro esame era stato elaborato dall'Ufficio legislativo ministeriale con alcuni altri articoli. Sono stato sollecitato (come credo anche più di uno dei colleghi) a riprendere alcuni di quegli articoli, in particolare l'articolo 5 relativo ai contratti. Mi è stata anche prospettata l'opportunità di conferma degli incarichi finchè non si arrivi all'inquadramento di professori di ruolo nella medesima disciplina del contratto. Ho potuto constatare che i casi esposti erano degni di attenzione; tuttavia mi pare che in questa sede si debba tener conto dei principi generali del nostro ordinamento. Oltretutto ritengo che, dato che la figura del professore a contratto rientra nell'ambito delle figure di docente, sia meglio non inserire questo discorso di un disegno di legge riguardante il personale tecnico ed amministrativo. Tuttavia al riguardo mi rimetto al giudizio della Commissione.

SPITELLA. Ricordo che all'esame della Commissione vi è un altro provvedimento concernente il personale docente, il disegno di legge n. 1191, per cui potremmo discuterne in quella sede, superate le perplessità.

Ritengo tuttavia necessario che il Governo ci fornisca ulteriori elementi tenendo conto delle esigenze prospettate.

Pertanto sono dell'avviso che convenga approvare il disegno di legge così com'è, senza intrecciare la materia con altre del tutto diverse. Del resto il Governo ha deliberatamente rinunciato a sollevare altri problemi.

PRESIDENTE. Prima di procedere nei nostri lavori, vorrei ricordare ai colleghi che nella precedente seduta, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, erano state poste solo delle domande di chiarimento alle quali il Governo aveva dato risposta. Pertanto, deve ancora essere conclusa la discussione generale.

Per quanto mi riguarda, sono d'accordo con la posizione assunta dal relatore e confermata dai Gruppi politici, cioè che la materia estranea a questo provvedimento deve essere affrontata in un disegno di legge *ad hoc*, già in corso di esame, ed eventualmente la Commissione deciderà se inserire o meno la questione in tale contesto.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Credo che nel frattempo i Gruppi siano stati investiti del problema.

Ritornando alla questione principale, considero soddisfacenti i chiarimenti del Governo.

PONTONE. Desidererei sapere se il Governo può dare assicurazioni o risposte circa i titolari di contratti di diritto privato per quanto riguarda le Università di nuova istituzione e se eventualmente questi possono essere inseriti nel nuovo disegno di legge che riguarda il personale universitario.

CALLARI GALLI. Ribadendo l'urgenza del problema desidero fare alcune osservazioni riguardo ai commi 1 e 3 dell'articolo 1. Si parla di congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura: mi domando se in questa maniera non si corre il rischio di una eccessiva rigidità soprattutto per quanto riguarda le modalità di inquadramento. Mi sembrava ci fosse un riferimento anche alla necessità, nella prova di idoneità prevista, di una valutazione più generale della competenza in pratica acquisita.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che ci sia un equivoco proprio nell'interpretazione del testo, perchè qui non si parla delle prove di idoneità, ma semplicemente della definizione della qualifica, quindi non della valutazione del singolo candidato.

Si tratta perciò di un discorso astratto non riferito al singolo bensì all'identificazione della qualifica nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Università.

CALLARI GALLI. Però la Commissione potrebbe tenere presente una valutazione più generale nel momento in cui giudica.

Vorrei poi conoscere la ragione per cui nella composizione della commissione, così come definita, non è prevista la presenza di docenti. Desidero inoltre sapere qual è il personale delle biblioteche, perchè viene impiegato in maniera specifica e non rientra, invece, in un discorso più generale. Questa è una mia curiosità che l'altra volta non avevo espresso, però questo punto mi ha colpito esaminando il disegno di legge.

Infine, a mio avviso, nel giudizio delle prove da parte delle commissioni, occorre tener presente che, in generale, deve essere mantenuto un principio di autonomia degli atenei, cosa che viene del tutto a mancare.

VESENTINI. Sono già intervenuto su questo disegno di legge nel corso della precedente seduta; chiedo scusa pertanto se ripeterò cose già dette, ugualmente però intendo porre una questione di fondo. L'impressione che abbiamo ricavato dagli atenei e la situazione di grave crisi in cui in questo momento versano le amministrazioni delle singole università indicano l'estrema urgenza di approvare questo disegno di legge. Vorrei sapere allora se è possibile giungere ad una intesa di massima per far sì che il disegno di legge essenzialmente passi così come è; se ci mettessimo ad approfondirlo infatti ci sarebbero larghi spazi per introdurre emendamenti perchè molti sarebbero i punti sui quali intervenire. E, poichè ciascuno di noi ha delle opinioni determinate su soluzioni alternative, temo che, imboccando questa strada, il proposito di varare al più presto il disegno di legge, che mi sembrava implicito nelle dichiarazioni fatte dal sottosegretario Covatta sia oggi sia nella seduta precedente, verrebbe vanificato. Vorrei dunque dei chiarimenti al riguardo: se vogliamo imboccare la strada delle proposte emendative, dobbiamo dirlo chiaramente.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo aveva addirittura concordato con le organizzazioni sindacali alcuni emendamenti al provvedimento in discussione che dovevano servire a sciogliere ulteriori code contrattuali di minor rilievo concernenti i segretari di dipartimento, i lettori ed altre categorie che si trovano in situazioni anomale ed atipiche. Invece, proprio per evitare un'ulteriore dilazione nell'accoglimento di questo disegno di legge, il cui testo - voglio ricordarlo - è stato pattuito un anno fa con le organizzazioni sindacali, il Governo e le organizzazioni sindacali stesse hanno concordato sulla inopportunità di presentare gli emendamenti a cui ho accennato.

Prego quindi la Commissione di voler esaminare il provvedimento nel testo proposto, sollecitandone una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Da parte mia desidero aggiungere che il titolo stesso del provvedimento, «Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università», sottolinea che non ci troviamo di fronte ad un disegno di legge esaustivo di tutti i problemi. Mi auguro anzi che la Commissione possa presto prendere in esame la questione dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, problema che si è fatto urgente. Torneremo inoltre su questa materia a

proposito dei policlinici universitari autogestiti in quanto abbiamo necessità di lavorare anche su questo argomento. Rimane quindi inteso che il testo concerne solo alcune categorie e che esso contiene norme urgenti in considerazione dell'obiettivo che si vuole raggiungere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle Opere universitarie delle Regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'Osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale, che abbia superato la prova idoneativa, è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.

È approvato.

Art. 2.

1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle Amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano».

La 5^a Commissione, investita del parere sull'emendamento presentato dal relatore nella seduta del 3 agosto scorso, ha rinviato la deliberazione.

ALBERICI. Possiamo formalmente sollecitare la Commissione a farci pervenire il parere?

PRESIDENTE. La Presidenza, a suo tempo, ha già direttamente sollecitato il presidente Andreatta e poi, in data più recente, ha investito della questione anche l'onorevole Mattarella, ministro per i rapporti con il Parlamento, evidenziando l'*impasse* che si era creato. Mi auguro che i due passi compiuti, presso il Presidente e il Ministro, diano alla fine gli effetti sperati. Tornerò comunque alla carica e spero che la prossima settimana potremo finalmente affrontare l'argomento.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione sul disegno di legge in esame.

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari, e associati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato ristretto, istituito nel corso della seduta del 28 settembre, non ha ancora completato i necessari approfondimenti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione sul disegno di legge in esame.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI